



COMUNE DI PANDINO

**Provincia di Cremona
AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA**

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

RELAZIONE TECNICA ED INDIRIZZI OPERATIVI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. **39** del **31/03/2015**



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona
AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

Presentazione.

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Pandino

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva “*un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire*”, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Pandino – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”

Per specifica scelta del vertice amministrativo del Comune di Pandino, il documento prende in considerazione, oltre alle società di capitali, anche gli altri organismi partecipati dall'ente.

Sezione 1 - Relazione tecnica

1.1 Il quadro normativo di riferimento.

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate.
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento.
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali.**

- Modalità di organizzazione
 - o *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
 - o *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
 - o *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012*
 - o *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
 - o *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Poteri antitrust
 - o *Art. 21bis della L. 287/1990*

- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
 - o *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
 - o *c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate.

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - o *c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007*
 - o *c. 569 art. 1 L. 147/2013*
- Riflessi dei risultati delle partecipate
 - o *c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013*
 - o *c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- Razionalizzazione delle partecipate
 - o *Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014*
 - o *c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014*
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - o *Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013*
 - o *Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013*
- Responsabilità patrimoniale
 - o *c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009*
 - o *c.1 art. 2497 del Codice Civile*
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - o *art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 735 art. 1 L. 296/2006*
 - o *art. 22 D. Lgs. 33/2013*
 - o *DM 25 gennaio 2015*

c. Vincoli all'operatività delle partecipate.

- Organizzazione del personale
 - o *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
 - o *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*
- Applicazione Codice degli appalti
 - o *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*
- Razionalizzazione costi di funzionamento
 - o *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - o *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - o *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

- Amministratori delle partecipate
 - o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
 - o DPCM 26/06/2007
 - o c. 32bis art. 3 L. 244/2007
 - o c. 4, 5, 12 art. 4 D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012
 - o c. 2 art. 16 DL 90/2014 convertito dalla L. 114/2014
 - o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o D. Lgs. 39/2013 - *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
 - o DPR 251/2012 - *Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
 - o art. 11 D. Lgs. 33/2013
 - o c. 39 art. 1 L. 190/2012
 - o c. 1 art. 29 L. 241/1990
 - o Piano Nazionale Anticorruzione – *Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico.*

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015.

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014.

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014.

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socio dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- ***a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."*; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare

misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.”* Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l’ente è tenuto ad esprimere l’indirizzo di accorpate tali società in un’unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l’accorpamento di due società, di cui una operante nell’ambito dei servizi pubblici locali a rete


di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

- ***e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Pandino – Impatto normativo.

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Pandino



1.3.1 SCRIP Spa.

Società a capitale interamente pubblico di cui il Comune di Pandino detiene il 5,09% del Capitale sociale.

Attività caratteristica.

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

ART. 2. *La Società ha per oggetto: l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici.*

ART. 4. *La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050. L'assemblea dei soci potrà prorogare una o più volte la durata come stabilita al comma precedente. Lo scioglimento della Società potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.*

Rapporti di servizio con l'ente.

La società, a capitale interamente pubblico presidia un gruppo di partecipate operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali; il Comune di Pandino ha in essere nei confronti della società Linea Gestioni Srl – Gruppo LGH -, il contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene ambientale

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15/06/2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale.

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	€ 80.304.421,00	€ 83.952.800,00	n.d.
Capitale sociale	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	n.d.
Patrimonio netto	€ 28.478.822,00	€ 28.281.069,00	n.d.
Debiti vs banche	€ 24.273.050,00	€ 25.365.206,00	n.d.
Valore della produzione	€ 8.755.089,00	€ 9.234.499,00	n.d.
Costi della produzione	€ 7.886.829,00	€ 8.113.458,00	n.d.
<i>di cui costi del personale</i>	€ 1.017.336,00	€ 1.025.690,00	n.d.
Saldo proventi e oneri finanziari	€ - 739.484,00	€ - 539.849,00	n.d.
Saldo proventi e oneri straordinari	€ 166.125,00	€ 0,00	n.d.

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Risultato di esercizio	€ 197.753,00	€ 45.307,00	n.d.

La società ha un numero di dipendenti pari a 11; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione.

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società eroga, attraverso le proprie partecipate, servizi pubblici di rilevanza economica a favore della collettività amministrata dal Comune di Pandino, in particolare opera nell'ambito del servizio igiene ambientale.; rispetto a tale operatività, la società risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile. Il criterio trova applicazione nell'ambito di alcune società partecipate da SCRP Spa; per tali società, la SCRP Spa ha sviluppato un piano di razionalizzazione che viene richiamato in calce al presente prospetto.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Pandino non possiede direttamente quote in altre società di capitali con attività simili a quella di SCRP Spa. La società in oggetto invece, svolge, attraverso le proprie partecipate (società indirette per il Comune di Pandino), una pluralità di interventi, alcuni dei quali possono effettivamente risultare simili o complementari; in tal senso, SCRP Spa ha sviluppato un piano di razionalizzazione che viene richiamato in calce al presente prospetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Per quanto riguarda l'impatto del presente criterio di razionalizzazione, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

Priorità di razionalizzazione di SCRP Spa sulle proprie partecipate.

Nel corso del corrente anno 2015, attraverso la holding SCRP S.p.A., si procederà alla dismissione delle partecipazioni in Biofor Energia s.r.l. (partecipata da SCRP S.p.A. per il 50%) ed in Società Cremasca Calore s.r.l. (partecipata per il 52%, per il tramite della controllata SCS Servizi Locali s.r.l.).

Le dismissioni non comporteranno un risparmio in termini di minori costi degli organi amministrativi (l'amministratore unico di Biofor Energia s.r.l. ed i componenti del consiglio di amministrazione di Società Cremasca Calore non percepiscono compenso) e di controllo (in entrambe le società non è prevista la nomina del collegio sindacale, né dell'organo di revisione).

Nel corso del 2016, una volta completata l'esternalizzazione dei servizi attualmente oggetto di affidamenti "in house" ad SCS Servizi Locali s.r.l., si procederà alla dismissione di quest'ultima, attraverso lo scioglimento o la fusione in SCRP S.p.A.

A tal proposito, nel corso del 2014, il Comune di Crema ha provveduto al riscatto e riassegnazione a terzi della gestione di parte degli impianti sportivi, nonché, per il tramite di SCRP S.p.A., all'indizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, in regime di concessione, del Centro Natatorio Comunale.

Ad oggi SCS Servizi Locali s.r.l. non prevede alcuna remunerazione per l'amministratore unico, né è dotata del collegio sindacale. La dismissione comporterà dunque un risparmio nell'ordine di € 8.000, relativamente al costo dell'organo di revisione.

Scioglimento SCS srl: ad oggi il mantenimento di SCS s.r.l. è funzionale all'esercizio delle prerogative di "Quinto Azionista" di Linea Group Holding S.p.A., così come regolate dal patto di sindacato sottoscritto, nell'interesse dei Comuni rispettivi soci, dalle società patrimoniali AEM Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., Astem S.p.A., Cogeme S.p.A. e, per l'appunto, SCS s.r.l..

Previa accordo con gli altri soci pubblici di Linea Group Holding, nonché d'intesa con il Comune di Crema, socio unico di Cremasca Servizi s.r.l. (a sua volta titolare del 35% del capitale sociale di SCS s.r.l.), verrà avviata una procedura funzionale allo scioglimento di SCS s.r.l..

Ad ogni buon conto, allo stato attuale SCS s.r.l. è amministrata dai soci SCRP S.p.A. e Cremasca Servizi s.r.l., che non percepiscono alcun compenso. Non è previsto un organo di controllo contabile, mentre il revisore percepisce un compenso di € 1.200,00.

1.3.2 Padania Acque Spa.

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Pandino detiene lo 0,038% del Capitale sociale.

Attività caratteristica.

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

ART. 3 *La Società ha per oggetto la gestione dei servizi del ciclo di produzione e di distribuzione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio, nonché la progettazione, costruzione e gestione dei relativi impianti.*

ART. 4 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); potrà essere prorogata una o più volte o anticipata mentre sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Rapporti di servizio con l'ente.

La società opera quale gestore unico del servizio idrico integrato per tutti i Comuni della Provincia di Cremona: con deliberazioni nn. 3, 4 e 5, del 31.7.2014, la Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Cremona ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 48, comma 3, l.r. 26/2003, in ordine all'affidamento a regime della gestione del servizio idrico integrato a Padania Acque Gestione S.p.A., nonché al correlato schema di contratto di servizio ed al nuovo piano d'ambito; con deliberazione n. 12, dell'8.8.2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ha conseguentemente disposto a favore della predetta società l'"affidamento del servizio idrico integrato dell'A.T.O. della Provincia di Cremona, mediante modalità di gestione in house providing".

Situazione economico patrimoniale.

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Attivo patrimoniale	€ 75.687.93,00	€ 77.426.133,00	€ 76.406.906,00
Capitale sociale	€ 30.308.452,00	€ 30.308.452,00	€ 30.308.452,00
Patrimonio netto	€ 35.947.149,00	€ 35.787.517,00	€ 35.566.444,00
Debiti vs banche	€ 2.711.311,00	€ 2.873.564,00	€ 3.027.608,00
Valore della produzione	€ 6.587.506,00	€ 7.487.890,00	€ 7.226.130,00
Costi della produzione	€ 6.358.162,00	€ 7.394.800,00	€ 6.997.447,00
<i>di cui costi del personale</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo proventi e oneri finanziari	€ 38.118,00	€ 182.478,00	€ 116.116,00
Saldo proventi e oneri straordinari	€ -9.110,00	€ -3.370,00	€ 28.179,00
Risultato di esercizio	€ 159.630,00	€ 221.074,00	€ 235.778,00

La società non ha dipendenti; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione.

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili	La società eroga il servizio idrico integrato quale gestore unico a livello di Ambito Ottimale della Provincia di Cremona, secondo il

al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

modello dell'in house providing; in tal senso la società risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile.

soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti diretti; tuttavia, nell'ambito delle azioni che la società intende intraprendere, è previsto l'accorpamento con società partecipate, che la porterà ad avere personale alle proprie dipendenze; per la descrizione di tale intervento si rimanda a quanto sotto riportato.

eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Pandino non possiede direttamente quote in altre società di capitali con attività simili a quella di Padania Acque Spa. La società in oggetto invece, opera attraverso una propria partecipata, Padania Acque Gestioni Spa; in tal senso, Padania Acque Spa ha sviluppato un piano di razionalizzazione che prevede l'accorpamento tra le due società; tale piano viene richiamato in calce al presente prospetto.

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Per quanto riguarda l'impatto del presente criterio di razionalizzazione, si rimanda a quanto evidenziato al punto precedente.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del D .L 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Priorità di razionalizzazione di Padania Acque Spa sulle proprie partecipate.

Fusione per incorporazione tra Padania Acque S.p.A. e Padania Acque Gestione S.p.A.: il conseguimento è previsto entro il corrente anno 2015; è in corso l'approvazione delle necessarie delibere d'autorizzazione da parte dei Consigli degli Enti locali soci (Provincia di Cremona e Comuni).

L'operazione prevede la fusione per incorporazione tra Padania Acque Gestioni S.p.A. e Padania Acque S.p.A., anche al fine di patrimonializzare il soggetto risultante da tale operazione, in quanto gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito della Provincia di Cremona, che, una volta divenuta efficace la fusione, potrà contrarre un patrimonio netto di € 39.379.019,96.

La fusione comporterà significativi risparmi in ordine ai costi di funzionamento delle società coinvolte, tenuto conto che, da bilancio 2013, gli emolumenti e compensi riconosciuti ad amministratori, collegio sindacale e revisori di Padania Acque S.p.A. ammontavano, rispettivamente, ad € 105.038, € 61.569 ed € 20.000, mentre gli analoghi emolumenti e compensi corrisposti da Padania Acque Gestione S.p.A. risultavano pari, rispettivamente, ad € 123.258, € 38.161 ed € 35.000.

1.3.3 ASM Pandino.

ASM Pandino è un'azienda speciale il capitale di dotazione è interamente detenuto dal Comune di Pandino.

Attività caratteristica.

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE.

1. L'Azienda Speciale Multiservizi Pandino ha per oggetto le seguenti attività:

- a) gestire le farmacie, realizzare la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche, private, alle A.S.L. ed alle case di riposo e di cura di prodotti farmaceutici;
- b) dispensare qualsiasi prodotto o servizio collocabile, per legge o regolamento, attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- c) sviluppare servizi di prenotazione di visite mediche ed esami diagnostici, previa convenzione con le A.S.L., gli Ospedali, case di cura e centri diagnostici ovvero gestire in forma diretta i centri di prelievo diagnostico;
- d) curare l'informazione, l'educazione sanitaria e la partecipazione, per quanto di competenza, alle iniziative di ambito sanitario - sociale per l'Amministrazione Comunale.

2. L'Azienda, inoltre, può:

- a) svolgere la gestione dei servizi di tipo tecnico e dei servizi strumentali di supporto amministrativo all'ente
- b) curare la gestione, in forma diretta, di altri servizi comunali finalizzati alla persona, anche di natura socio-assistenziale, educativa, artistica, culturale e scientifica, promuovendo idonee iniziative ovvero azioni di marketing territoriale;
- c) promuovere le iniziative del tempo libero sostenendo e favorendo le associazioni di volontariato;
- d) gestire tutte le attività che le saranno affidate dal Comune di Pandino e, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici riguardanti servizi pubblici locali o strumentali agli enti ovvero complementari od affini ai servizi stessi.

.....

Art. 7 – DURATA.

1. L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con deliberazione del Consiglio Comunale.

Rapporti di servizio con l'ente.

L'Azienda svolge per conto del Comune di Pandino una pluralità di attività, articolate nei seguenti servizi:

- gestione documentale, front office e servizi Area Lavori Pubblici;
- gestione strutture cimiteriali.

I suddetti rapporti di servizio sono regolati da specifici contratti di servizio con scadenza il 12/05/2017.

Il servizio di front office a favore del gestore del servizio idrico integrato Padania Acque Gestione spa è regolato dal contratto di servizio stipulato tra ASM Pandino e Padania Acque Gestione con decorrenza dall'01/01/2013 e scadenza 31/12/2022.

L'azienda ASM Pandino è proprietaria del centro sportivo natatorio e della farmacia comunale e gestore dei servizi in questione .

Situazione economico patrimoniale.

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	€ 19.385.469,00	€ 19.742.101,00	€ 20.007.320,00
Capitale sociale	€ 10.405.300,00	€ 10.445.200,00	€ 10.445.200,00
Patrimonio netto	€ 10.429.701,00	€ 10.464.173,00	€ 10.454.158,00
Debiti vs banche	€ 2.745.961,00	€ 2.199.891,00	€ 2.162.302,00
Valore della produzione	€ 3.068.594,00	€ 3.237.115,00	€ 2.754.884,00
Costi della produzione	€ 2.891.427,00	€ 3.139.868,00	€ 2.795.840,00
<i>di cui costi del personale</i>	€ 1.001.502,00	€ 1.126.078,00	€ 1.173.797,00
Saldo proventi e oneri finanziari	€ -133.322,00	€ 119.354,00	€ -37.407,00
Saldo proventi e oneri straordinari	€ -694,00	€ 23.598,00	€ 90.247,00
Risultato di esercizio	€ 5.428,00	€ 10.015,00	€ 2.744,00

L'azienda impiega complessivamente 34 dipendenti; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione.

Criterio

Impatto

eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

L'azienda speciale svolge un'attività strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pandino, gestendo un insieme di servizi in parte a carattere sociale, in parte strumentali ed in parte di natura commerciale. L'eterogeneità dei servizi gestiti nonché l'evoluzione storica delle attività e dei servizi affidati, l'hanno portata a riscontrare negli ultimi esercizi, alcune tensioni finanziarie; pur permanendo la rilevanza strategica dell'azienda per il Comune di Pandino, circostanza che determina l'inapplicabilità del criterio in oggetto, nel corso dell'esercizio occorrerà valutare l'ipotesi di esternalizzare alcuni servizi, al fine di garantire una maggiore capacità di conseguire gli equilibri economici e finanziari.

soppressione società con soli amministratori o con n.

L'azienda speciale è presieduta da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri; il personale dipendente risulta pari a 34

amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

unità; il criterio in oggetto non risulta applicabile.

eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

L'azienda speciale svolge attività in ambito sociale e farmaceutico; tali interventi non presentano affinità o sovrapposizioni con le attività svolte da altri organismi partecipati dal Comune di Pandino. Il criterio non risulta pertanto applicabile.

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Per la natura e per la tipologia di servizi erogati, il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile ad ASM Pandino.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto azienda speciale, la stessa è soggetta ai vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa (c. 553, 554, 55 art. 1 L. 147/2013; c. 2bis art. 18 DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008), salvo specifiche eccezioni applicabili in relazione alla natura dei servizi erogati.

1.3.4 Comunità Sociale Cremasca (Azienda speciale consortile).

Azienda speciale consortile, di cui il Comune di Pandino detiene il 4,60% del Capitale di dotazione.

Attività caratteristica.

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

ART.4 FINALITA': *La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata esclusivamente alla gestione associata dei servizi alla persona mediante: la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremasco.*

ART. 6 LA DURATA: *L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2037 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo. E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.*

Rapporti di servizio con l'ente.

L'azienda svolge le funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e più in generale, provvede alla gestione associata dei servizi alla persona in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremasco, cui appartiene il Comune di Pandino.

La scelta di aderire all'Azienda speciale consortile è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 40/2006.

Situazione economico patrimoniale.

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	3.605.365,39	2.448.164,00	3.424.805,00
Capitale	164.635,00	150.378,00	150.378,00
Patrimonio netto	164.635,00	150.376,00	150.378,00
Debiti vs banche	-	-	-
Valore della produzione	4.596.091,51	5.296.499,00	5.227.853,00
Costi della produzione	4.594.375,98	5.265.912,00	5.206.119,00
<i>di cui costi del personale</i>	619.802,32	683.192,00	609.340,00
Saldo proventi e oneri finanziari	-1.072,67	- 1.726,00	5.643,00
Saldo proventi e oneri straordinari	23.529,14	6,00	-
Risultato di esercizio		-	-

L'azienda speciale consortile impiega n. 27 dipendenti; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione.

Criterio

Impatto

eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

L'azienda speciale consortile Comunità Sociale Cremasca opera nell'ambito di servizi di interesse generale correlati all'assistenza sociale alle persone in particolari situazioni di difficoltà; in tal senso, l'adesione a tale azienda risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; il criterio in oggetto non si ritiene pertanto applicabile.

soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

L'azienda speciale consortile è presieduta da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri; il personale dipendente risulta pari a 27 unità; il criterio in oggetto non risulta applicabile.

eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

L'azienda speciale svolge la propria attività nell'ambito dei servizi sociali; tali interventi non presentano affinità o sovrapposizioni con le attività svolte da altri organismi partecipati dal Comune di Pandino. Il criterio non risulta pertanto applicabile.

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Per la natura e per la tipologia di servizi erogati, il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile all'Azienda consortile.

**contenimento costi di
funzionamento tramite
razionalizzazione organi
amministrativi/ di controllo
(lett. e - c. 611 art. 1 L.
190/2014)**

In quanto azienda speciale, la stessa è soggetta ai vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa (c. 553, 554, 55 art. 1 L. 147/2013; c. 2bis art. 18 DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008), salvo specifiche eccezioni applicabili in relazione alla natura dei servizi erogati.

Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Pandino.

Di seguito si riportano, per ogni organismo partecipato, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 Scrp Spa.

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.
In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno l'Amministrazione vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.
L'Ente vigilerà anche sulla effettiva realizzazione del percorso di razionalizzazione delle società indirette secondo il programma formulato dalla stessa SCRP Spa.

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e con gli altri soci e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.
Confronto con amministratori della società per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il monitoraggio del percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette.

Tempi di attuazione

- Entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica; aggiornamento sul percorso di razionalizzazione della partecipate indirette;
- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; verifica stato di attuazione del percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette.

Risparmi da conseguire

- Riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012);

- contenimento (al momento non quantificabile) degli oneri amministrativi correlati alle società indirette oggetto di razionalizzazione.

2.2 Padania Acque Spa.

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività. Come indicato nella relazione che precede, la società affronterà un percorso di aggregazione con la controllata operativa Padania Acque Gestioni Spa che dovrà determinare un maggior snellimento operativo nonché il contenimento degli oneri amministrativi di funzionamento.

In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà inoltre sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e con gli altri soci e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.

Confronto con amministratori della società per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il monitoraggio del percorso di razionalizzazione delle partecipate indirette.

Tempi di attuazione

-Entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica; aggiornamento sul percorso di aggregazione con Padania Acque Spa;

- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; verifica stato di attuazione del percorso di aggregazione con Padania Acque Spa.

Risparmi da conseguire

-Riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012);

- contenimento (al momento non quantificabile) degli oneri amministrativi correlati alla società indiretta oggetto di aggregazione.

2.3 ASM Pandino.

Priorità di razionalizzazione

L'azienda non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione della stessa, in quanto i servizi erogati sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Le priorità di razionalizzazione riguardano il contenimento dei costi di funzionamento, al fine di migliorare gli equilibri finanziari e patrimoniali dell'azienda e l'individuazione dei servizi, attualmente gestiti dall'azienda, che potrebbero eventualmente essere condotti in modo più efficace attraverso il ricorso/ coinvolgimento di soggetti privati.

Modalità di intervento

Nel corso dell'esercizio, in accordo con gli amministratori dell'Azienda e con il suo vertice amministrativo, si procederà secondo due linee di intervento:

- costante verifica dell'andamento economico finanziario della gestione, al fine di verificare il rispetto del budget e l'effettivo conseguimento dei risparmi attesi;*
- supporto nell'analisi di mercato al fine di individuare possibili soluzioni di partenariato per la conduzione di alcuni servizi attualmente gestiti direttamente dall'Azienda (illuminazione pubblica e cimiteri).*

Tempi di attuazione

- Entro 31 /05/2015: approvazione del bilancio di previsione dell'azienda speciale e formalizzazione dei risparmi da conseguire;*
- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;*
- entro 31 luglio: verifica esito delle ricerche di mercato per l'esternalizzazione dei servizi;*
- entro 30 settembre: verifica andamento gestione e riscontro; sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica. Avvio (eventuale) degli interventi di esternalizzazione dei servizi;*
- entro 31 dicembre: verifica andamento gestione e riscontro sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica; aggiornamento sul percorso di esternalizzazione dei servizi.*

Risparmi da conseguire

Obiettivo dell'esercizio è quello del rispetto delle previsioni di bilancio

2.4 Comunità Sociale Cremasca (Azienda speciale consortile).

Priorità di razionalizzazione	<p><i>L'azienda non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.</i></p> <p><i>Nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica, nel rispetto degli strumenti e delle disposizioni previste nel regolamento dei controlli interni dell'ente e delle procedure di raccordo con l'Azienda consortile.</i></p>
Modalità di intervento	<p><i>Svolgimento del controllo secondo le disposizioni normative ed i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con l'azienda speciale, con gli altri enti soci e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.</i></p> <p><i>Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i></p>
Tempi di Attuazione	<p><i>-Entro il 30 aprile 2015: approvazione del bilancio di previsione dell'azienda speciale;</i></p> <p><i>- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;</i></p> <p><i>- entro 30 settembre: verifica andamento gestione e riscontro sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica;</i></p> <p><i>- entro 31 dicembre: verifica andamento gestione e riscontro sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i></p>
Risparmi da conseguire	<p><i>Non sono previsti particolari risparmi; obiettivo dell'esercizio è quello del rispetto delle previsioni di bilancio.</i></p>